

Legge regionale 08 febbraio 2010, n. 4

**Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale.**  
(Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12.02.2010 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Reclutamento di personale dirigenziale

Art. 2 - Modifiche all' articolo 24 della l.r. 1/2009

Art. 3 - Modifiche all' articolo 27 della l.r. 1/2009

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto.

Considerato quanto segue:

1. La legge ha come obiettivo una razionalizzazione delle procedure per il reclutamento del personale dirigenziale e delle procedure di mobilità obbligatorie prima dell'indizione di concorsi pubblici;

2. La legge specifica a tal fine che l'amministrazione regionale, nella valutazione dei titoli nei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale, deve prendere in considerazione l'esperienza maturata a seguito del servizio espletato a tempo indeterminato o come dirigente a tempo determinato presso la stessa amministrazione o presso altre pubbliche amministrazioni; si specifica altresì che è confermata la percentuale massima di incarichi dirigenziali attribuibili presso l'amministrazione regionale di Giunta regionale e di Consiglio regionale già prevista dalla normativa regionale;

3. Attraverso modifiche al Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale si definisce in legge, in applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la procedura da attivare necessariamente da parte della Regione e degli enti dipendenti prima di bandire procedure concorsuali, al fine di consentire la mobilità di dipendenti della pubblica amministrazione in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i posti vacanti;

4. La portata applicativa della disposizione di cui al punto 3, viene rinviata al 1° gennaio 2011 al fine di consentire all'amministrazione regionale l'adeguamento delle procedure nei termini previsti dalla legge;

Si approva la presente legge

*Art. 1*

*Reclutamento di personale dirigenziale*

1. Ferme restando le percentuali di cui rispettivamente all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e all'articolo 22 bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), qualora per il reclutamento di personale dirigenziale l'amministrazione regionale bandisca concorsi per titoli ed esami, tra i titoli viene valutato anche il servizio a tempo indeterminato o in qualità di dirigente con contratto a tempo determinato prestato presso la stessa amministrazione regionale o presso altre pubbliche amministrazioni.

*Art. 2*

*Modifiche all' articolo 24 della l.r. 1/2009*

*omissis (1)*

---

*Art. 3*

*Modifiche all' articolo 27 della l.r. 1/2009*

*omissis (1)*

---

**Note**

*I.* Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 gennaio 2009, n. 1